


Documento aggiornato al 12/05/2026



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Novità normative in materia di start-up innovative: la legge 193/2024

Indicazioni operative per il mantenimento dei requisiti
(comma 2 dell'articolo 25 D.Lgs 179/2012)
e per l'applicazione dei commi 2 bis e 2 ter.

Prossimo Testo Unico in materia di start-up innovative

Sulla base della [Legge 11 marzo 2026, n. 34](#) (Legge annuale sulle piccole e medie imprese), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (07/04/2026), un **decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative**, di spin-off, di **PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up**, nonché di quelle relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, **mediante la redazione di un testo unico**, nel rispetto di precisi principi e criteri direttivi.

Il nuovo quadro normativo generale

La [Legge 193/2024](#) introduce due requisiti ulteriori e inderogabili per l'iscrizione e la permanenza nella sezione speciale del registro imprese dedicata alle startup innovative:

1 - DEFINIZIONE DIMENSIONALE EUROPEA

L'impresa deve rientrare rigorosamente nella definizione comunitaria di micro, piccola e media Impresa ([Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE](#)). La verifica e il calcolo devono includere eventuali imprese **controllate e/o associate**. Il valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, **dal secondo anno**, rimane un requisito coesistente con il requisito economico del fatturato/totale di bilancio.

2 - LIMITI SULL'ATTIVITA' ESCLUSIVA O PREVALENTE

Divieto assoluto di svolgimento, come attività esclusiva o prevalente, di attività di **agenzia o consulenza**.

Definizione di micro, piccola e media impresa

La micro impresa occupa meno di 10 persone (effettivi) **e** realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

la piccola impresa occupa meno di 50 persone (effettivi) **e** realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

la media impresa occupa meno di 250 persone (effettivi) **e** realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro **oppure** ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Salvi casi particolari, un'impresa non può essere considerata PMI ai fini della normativa UE se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente (art. 3, par. 4 dell'[Allegato alla Raccomandazione 2003-361/CE](#)).

I dati impiegati per calcolare il personale effettivo e gli importi finanziari sopra indicati riguardano l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti (art. 4 par. 1 dell'Allegato alla Raccomandazione).

Definizione di micro, piccola e media impresa

In caso di impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati dei dipendenti e finanziari sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Le soglie previste non devono essere superate, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, per due esercizi consecutivi (art. 4, paragrafo 2 dell'Allegato alla Raccomandazione) tenendo conto dell'inquadramento della società startup quale impresa collegata, associata o autonoma rispetto ad altre imprese (art. 3 dell'Allegato alla Raccomandazione).

In caso di imprese collegate o associate, le soglie finanziarie e dei dipendenti sopra indicate vanno rispettate sommando, ai dati della società startup innovativa, interamente i dati delle imprese collegate alla stessa, e percentualmente i dati delle imprese associate alla stessa, con le modalità previste dall'art. 6 dell'Allegato alla Raccomandazione.

In generale, i dati sopra richiamati vengono calcolati secondo i criteri previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dell'Allegato alla Raccomandazione.

La Guida ufficiale della Commissione Europea che illustra come svolgere i calcoli e i controlli da compiere è disponibile al link:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/>.

Attività di consulenza e agenzia

Come chiarito dalla [Circolare MIMiT prot. 72022 del 30/07/2025](#), si precisa che per “**consulenza**” bisogna intendere una *prestazione lavorativa professionale da parte di un'impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri.*

Per “**agenzia**”, sempre secondo l'avviso del Ministero, bisogna intendere un'impresa che *ha per scopo l'esercizio di funzioni intermedie per l'assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l'attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della Legge 204/1985.*

Nel modulo di autocertificazione pubblicato sul portale del sistema camerale “startup.registroimprese.it” è presente apposita dichiarazione da rilasciare per l'esclusione di tali attività.

La conferma dei requisiti - l'introduzione del comma 2-bis nell'art. 25 del D.Lgs. 179/2012

Il nuovo meccanismo per la permanenza nella sezione speciale oltre il 3° anno di iscrizione

Per le società **iscritte in sezione speciale dal 18/12/2024**, il requisito dei sessanta mesi dalla costituzione deve essere posseduto – e va quindi autocertificato annualmente (comma 2) - sino alla scadenza del terzo anno di iscrizione nella sezione speciale. Se il requisito viene perduto prima del terzo anno di iscrizione, non è possibile mantenere lo status di startup innovativa per i successivi periodi previsti dalla legge.

Per le società **iscritte prima del 18/12/2024**, il requisito dei sessanta mesi dalla costituzione deve essere posseduto – e va quindi autocertificato annualmente (comma 2) – sino alla presentazione del modello di autocertificazione dei requisiti del comma 2 bis, che comunque deve essere presentato entro 3 anni e 6 mesi o 3 anni e 12 mesi dall'iscrizione in sezione speciale (art. 29 L. 193/2024), se in scadenza anteriormente al decorso dei 60 mesi dalla costituzione.

Per **mantenere l'iscrizione anche per il 4° e il 5° anno**, la startup innovativa deve, quindi:

- confermare (ogni anno) i requisiti ordinari di iscrizione (comma 2 dell'art. 25)
- dimostrare di aver maturato almeno un nuovo requisito, di natura contabile o non contabile (comma 2-bis dell'art. 25). Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 bis deve essere dichiarato solo una volta (non ogni anno).

Attestazione dei requisiti comma 2-bis per le imprese iscritte nella sezione speciale prima del 18/12/2024

Per le start-up già iscritte prima del 18.12.2024, la dichiarazione va presentata entro i termini massimi stabiliti dall'[art. 29 comma 1 della legge n. 193/2024](#), **entro comunque sessanta mesi dalla costituzione**, e prescinde ordinariamente dalla presentazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo anno di iscrizione. Pertanto:

- le start-up innovative che, alla data del 18/12/2024, erano già iscritte nella sezione speciale da **meno di 18 mesi** hanno diritto di permanervi oltre la scadenza del terzo anno (e sino a cinque anni), a condizione che il raggiungimento di uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2-bis del DL n. 179/2012 e l'invio della dichiarazione avvengano **entro tre anni e sei mesi dall'iscrizione in sezione speciale ed entro 60 mesi dalla costituzione della società**;
- le start-up innovative che, alla data del 18/12/2024, erano già iscritte nella sezione speciale da **oltre 18 mesi** hanno diritto di permanervi oltre la scadenza del terzo anno a condizione che il raggiungimento di uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2-bis del DL n. 179/2012 e l'invio della dichiarazione avvengano **entro quattro anni dall'iscrizione in sezione speciale ed entro 60 mesi dalla costituzione della società**.

Se il termine di 60 mesi dalla costituzione scade prima, rispettivamente, del termine di tre anni e sei mesi o del termine di quattro anni dall'iscrizione nella sezione speciale, la dichiarazione deve comunque essere trasmessa prima della scadenza dei 60 mesi ([Circolare MIMIT prot. 72022 del 30 luglio 2025](#)).

Attestazione dei requisiti comma 2-bis per le imprese iscritte nella sezione speciale dopo il 18/12/2024

Per le società start-up iscritte in sezione speciale dal 18/12/2024 l'attestazione è riferita al bilancio d'esercizio relativo al terzo anno di iscrizione ([Circolare MIMIT prot. n. 72022 del 30 luglio 2025](#)) ordinariamente depositato al registro delle imprese l'anno successivo: anche tale attestazione va quindi presentata l'anno successivo (il limite di sessanta mesi dalla costituzione non deve essere decorso prima del raggiungimento del terzo anno di iscrizione in sezione speciale).

Requisiti di natura contabile (comma 2-bis)

E' necessario e sufficiente il raggiungimento di uno dei seguenti parametri di natura economico/contabile, da attestare a seguito dell'approvazione del bilancio del terzo anno di iscrizione:

- **RICERCA E SVILUPPO (lett. a):** incremento al 25% della percentuale delle spese in ricerca e sviluppo rispetto al maggiore valore fra costo e valore totale della produzione.
- **RICAVI O OCCUPAZIONE (lett. c):** Incremento superiore al 50% confrontando l'esercizio del terzo anno con l'esercizio immediatamente precedente.
- **RISERVA PATRIMONIALE (lett. d):** Riserva > 50.000€ (investitori terzi/portali) congiunta a un incremento al 20% delle spese R&S.

SPESE IN RICERCA E SVILUPPO - lett. a) comma 2 bis

Incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa.

Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono da annoverare tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Le spese devono **risultare dall'ultimo bilancio approvato** e sono descritte nella nota integrativa.

RICAVI O OCCUPAZIONE - lett. c) comma 2 - bis

Registrazione di un **incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa** o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno.

L'incremento dei ricavi **deve risultare dal bilancio** e deve essere raggiunto entro 6 mesi, ovvero 12 mesi dalla scadenza del terzo anno di iscrizione, con riferimento al bilancio relativo a tale scadenza.

RISERVA PATRIMONIALE - lett. d) comma 2 - bis

Costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo, o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel, ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, **e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo**, come definite dall'art. 25, comma 2, lettera h), numero 1) Legge n. 221/2012.

Il finanziamento/aumento di capitale e le spese di ricerca e sviluppo **devono risultare da bilancio** e devono essere raggiunti entro 6 mesi, ovvero 12 mesi dalla scadenza del terzo anno di iscrizione, con riferimento al bilancio relativo a tale scadenza. Alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti va inoltre allegata la documentazione dimostrativa relativa al finanziamento.

Requisiti di natura non contabile (comma 2-bis)

- **SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE (lett. b):** stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- **PROPRIETÀ' INDUSTRIALE (lett. e):** ottenimento e formale registrazione di almeno un brevetto industriale o modello di utilità. L'impresa deve essere direttamente titolare della privativa. I semplici contratti di licenza non sono sufficienti per dimostrare il requisito del comma 2-bis.

SPERIMENTAZIONE: CONTRATTO (lett. b comma 2-bis)

CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ, CESENA E RIMINI

Stipulazione di **almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione** ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il contratto di sperimentazione deve risultare nella nota integrativa dell'ultimo bilancio approvato; va allegata la relativa documentazione dimostrativa. Il contratto di sperimentazione – indipendentemente dalla durata – deve essere stato stipulato entro il terzo anno di iscrizione nella sezione speciale.

PROPRIETÀ' INDUSTRIALE: OTTENIMENTO DI ALMENO UN BREVETTO (lett. e comma 2-bis)

Deve essere allegata la **documentazione attestante l'intervenuta registrazione del brevetto in capo alla società startup**. Il brevetto deve essere ottenuto entro il terzo anno di iscrizione nella sezione speciale ([Circolare MIMIT prot. n. 72022 del 30 luglio 2025](#)). L'impresa che seleziona questa opzione deve essere titolare del brevetto riconosciuto/registrato (non è sufficiente il semplice contratto di licenza). La startup inizialmente depositaria di una privativa industriale (autocertificata in sede di prima iscrizione o di permanenza in sezione speciale fino al terzo anno) che ha, nel frattempo, registrato la stessa potrà utilizzarla per dimostrare tale requisito.

Per dimostrare il possesso del requisito è sufficiente il modello di utilità (art. 82 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). Viceversa è esclusa la titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

L'introduzione del comma 2-ter dell'art. 25 della legge 179/2012

Comma 2-ter. Il **termine di cinque anni complessivi** per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 **può essere esteso per ulteriori periodi di due anni**, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Vedere anche la [Circolare MIMIT prot. n. 72022 del 30 luglio 2025](#).

I requisiti previsti dal comma 2-ter

Se viene acquisito il primo requisito previsto dalla legge (lett. a del comma 2-ter), cioè l'aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) di importo superiore a 1 milione di euro, l'evento deve essersi realizzato prima della scadenza del quinquennio (l'aumento deve cioè essere stato deliberato e sottoscritto prima della scadenza del quinquennio).

La Circolare MIMIT ricorda inoltre che per il secondo biennio – cioè per il mantenimento dello status di start-up da 7 sino a max 9 anni dall'iscrizione nella sezione speciale - l'ulteriore aumento di capitale deve realizzarsi nel periodo compreso tra il 5° e il 7° anno di permanenza in sezione speciale.

I requisiti previsti dal comma 2-ter

Se viene acquisito il secondo requisito previsto dalla legge (lett. b del comma 2-ter) – cioè l'incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 100 per cento annuo – la Circolare MIMIT specifica che *“il requisito va verificato sulla base del bilancio relativo al quinto anno di permanenza nella sezione speciale. Per la proroga dei primi 2 anni, l'incremento dei ricavi va calcolato rispetto all'anno precedente (rispetto al quarto anno di iscrizione). Per la proroga dei secondi 2 anni, l'incremento dei ricavi va calcolato rispetto al sesto anno di iscrizione”*.

Poiché il bilancio relativo al quinto/settimo anno di iscrizione nella sezione speciale viene approvato e depositato al registro delle imprese l'anno successivo, il requisito, di natura contabile, deve essere anch'esso attestato nella dichiarazione annuale depositata l'anno successivo.